

- con propria determinazione n. 470 del 08/06/2021, il Responsabile del Settore Servizi alla Persona, ha dato avvio alla procedura di gara per la concessione del servizio scuola infanzia comunale per il periodo 01/09/2021 -31/08/2030 mediante piattaforma Sintel – ARIA SPA – con determinazione a contrarre - procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 smi;

- con determinazione del Responsabile del settore Servizi alla Persona n. xxxxxxxxxx del xxxxxx è stata approvata la proposta di aggiudicazione risultante dalla procedura di gara su piattaforma Sintel – ARIA SPA, affidando la concessione del servizio scuola infanzia a **** di ***, per anni 9 (nove) alle condizioni descritte nel capitolato-progetto e per quanto definito in esito di gara e nell'offerta economica approvati con il sopraccitato atto.

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. L'ENTE conferisce al CONCESSIONARIO la concessione della progettazione, organizzazione, gestione e amministrazione del servizio scuola dell'infanzia comunale per bambini tre /sei anni con recettività complessiva di n. 100 posti -scuola parificata

2. Il CONCESSIONARIO dovrà garantire, per conto dell'ENTE, ma in nome proprio e a proprio rischio, la gestione educativa, ausiliaria, delle forniture necessarie alla completa ed efficace prestazione del servizio, la manutenzione ordinaria, la gestione diretta del personale, la gestione amministrativa in ordine all'introito a propria cura, rischio e spese del costo del servizio dovuto da parte delle famiglie dei fruitori, dovrà altresì gestire le

domande di iscrizione, la relativa graduatoria e curare ogni aspetto legato al buon andamento del servizio.

ARTICOLO 2 - DURATA DEL CONTRATTO

1. La concessione avrà durata a far data dal 1^a settembre 2021 al 31 agosto 2030; per il combinato disposto dell'atto di affidamento e della determinazione del Responsabile del Settore Servizi alla Persona n. ***del con la quale si autorizza la **** ad accedere all'immobile sede del servizio scuola infanzia, a far data dal 1^a agosto 2021 al fine di consentire i lavori di manutenzione ordinaria e garantire l'avvio regolare dell'anno scolastico 2021/2022, senza oneri e responsabilità per l'Amministrazione. Al termine del periodo contrattuale la concessione scadrà di pieno diritto, senza obbligo di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.

ARTICOLO 3 – RETTE

1. La retta mensile definita dal CONCESSIONARIO prevede come unico vincolo la definizione nel limite massimo mensile di € 177,00 per gli utenti minori.
2. Saranno liberamente definite dal CONCESSIONARIO, previo confronto con il Comune, le rette relative ai servizi integrativi ed eventuali ulteriori servizi aggiuntivi.
3. L'ENTE assicura, nell'ambito delle proprie politiche sociali e nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, per i minori residenti che ne faranno richiesta allo stesso ed in base alle fasce ISEE, così come stabilite ogni anno, un contributo mensile di compartecipazione alla spesa. Tale contributo sarà erogato direttamente al CONCESSIONARIO, trimestralmente e previa verifica del perdurare dell'iscrizione.

ARTICOLO 4 - AMMONTARE DELLA CONCESSIONE

1. Per il funzionamento del servizio, l'Ente riconoscerà a *** un canone oneroso (contributo comunale ex art. 165 c. 2 e art. 167 c. 4 lettera C) pari ad € **** (parte fissa e parte variabile) oltre IVA per l'intera durata della concessione, come risulta dall'offerta economica proposta in gara da pagarsi dietro presentazione di regolari fatture mensili posticipate, come stabilito dall'art. 12 del capitolato-progetto.

ARTICOLO 5 - PERSONALE

1. Il CONCESSIONARIO per il funzionamento del servizio in concessione, si avvarrà di personale educativo e non qualificato per le mansioni assegnate e svolte e in rapporto numerico atto al rispetto dei parametri per il mantenimento dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento (parificazione).
2. Per il personale educativo ed ausiliario attualmente dipendente dall'Ente che verrà posto in organico al concessionario, come stabilito dall'art. 12 del capitolato-progetto, l'Ente riconoscerà al concessionario una quota differenziale pari ad € 8.756,88 all'anno, atta a compensare la differenza salariale fra il contratto enti locali vigente alla stipula del contratto concessorio e quello di inquadramento del concessionario. Al personale comunale dovrà così veder garantito con assegni ad personam l'eventuale integrazione salariale atta a mantenere lo stipendio mensile in linea con quello erogato pari profilo al personale comunale.

ARTICOLO 6 - CAPITOLATO SPECIALE E NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

1. La concessione del servizio di cui trattasi sarà svolta sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità, indicati nel capitolato-progetto della concessione, sottoscritti in sede di trattativa, che il CONCESSIONARIO dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati, trascritti e sottoscritti dal Legale Rappresentante de....., con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. L'ENTE mette a disposizione del CONCESSIONARIO per tutta la durata della concessione l'immobile situato a Magnago in via Asilo n. 9, dotato di impianti fissi, arredi, attrezzature, spazi esterni, centro cottura nello stato in cui si trovano, tramite sottoscrizione di apposito ulteriore contratto di locazione.

3. I beni mobili e quanto contenuto nell'immobile rimangono di esclusiva proprietà comunale e non potranno essere utilizzati presso altre strutture.

4. Il CONCESSIONARIO ha l'obbligo della manutenzione ordinaria dell'immobile, degli impianti, dell'area verde assegnata, degli arredi interni ed esterni e delle attrezzature ed elettrodomestici in dotazione di proprietà dell'Amministrazione Comunale, senza alcun onere a carico dell'ENTE, come specificato nell'art. 6 del capitolato-progetto.

5. Il CONCESSIONARIO si impegna a sostituire arredi, attrezzature, materiale ludico interno ed esterno e quanto occorrente per il corretto svolgimento del servizio in caso di usura e necessità o in attuazione del progetto educativo presentato.

6. Eventuali interventi che non possano essere rinviati e/o mal-conciliabili con i tempi tecnico procedurali della Pubblica Amministrazione saranno, previo accordo e verifica di necessità/congruità con UTC, formalmente autorizzati e gli importi successivamente rimborsati dall'Ente.

7. Alla scadenza del contratto il CONCESSIONARIO dovrà riconsegnare l'immobile, gli impianti, gli arredi e le attrezzature in buono stato di conservazione, fatto salvo il deterioramento per il normale uso. Tutto quanto acquistato dal CONCESSIONARIO per l'espletamento del servizio rimarrà di proprietà comunale.

8. I contatori delle utenze verranno volturati a cura ed onere del concessionario utenze che dovranno obbligatoriamente essere intestate al CONCESSIONARIO.

9. Si rinvia al contratto di locazione che verrà sottoscritto tra le parti per la medesima durata della concessione, gli ulteriori adempimenti relativi all'immobile.

ARTICOLO 7 – TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

1. Il CONCESSIONARIO si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, pena la nullità assoluta del contratto.

2. Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane, si provvederà alla risoluzione del contratto con incameramento della cauzione, fermo restando la possibilità di impiegare strumenti di pagamento diversi purché sia garantita la tracciabilità.

3. Il CONCESSIONARIO di impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo

della Provincia di Milano della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 8 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, il CONCESSIONARIO ha presentato apposita cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. xxxxxxxx rilasciata in data da , per il periodo 01/09/2021 – 31/08/2030, per l'importo di € xxx come previsto dall'art. 14 del capitolato-progetto.

ARTICOLO 9 - ATTIVITA' DI CONTROLLO, CONTESTAZIONI

1. L'ENTE ha la facoltà di controllo e verifica circa la perfetta osservanza di quanto stabilito nel capitolato speciale e nel presente contratto, con particolare riferimento alla qualità del servizio offerto al fine di mantenere gli standard regionali legati all'autorizzazione al funzionamento e/o accreditamento.

2. Sarà cura del CONCESSIONARIO tenere aggiornato l'ENTE sul flusso degli utenti, presentare all'inizio dell'anno il calendario delle attività e relazionare annualmente sull'andamento del servizio.

ARTICOLO 10 - ONERI PER LA SICUREZZA

1. Il CONCESSIONARIO ha l'obbligo, per quanto di competenza, al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 26 D.Lgs.81/08 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 106/09 e dalla Legge 90/2013, dandone attuazione ove ne ricorra la fattispecie.

ARTICOLO 11 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI

1. Il CONCESSIONARIO assume la responsabilità di danni a persone e cose, anche verso terzi, che dovessero verificarsi in conseguenza della prestazione del servizio, sollevando l'ENTE da ogni responsabilità a riguardo.

2. A tal fine il CONCESSIONARIO è provvisto di apposita polizza assicurativa per la copertura di danni ai terzi e ai dipendenti con un massimale non inferiore ad € 2.000.000,00 per ogni singolo sinistro ed apposita polizza assicurativa infortuni a copertura degli utenti frequentanti a vario titolo il servizio.

ARTICOLO 12 – SUBAPPALTO

Il Subappalto è regolato dall'art. 105 del DLGS 50/2016 come integrato e modificato dal D.L. 77/2021 art. 49 – tali disposizioni prevedono che il subappalto non possa superare la quota complessiva del 50 % della prestazione oggetto di affidamento nonché che il contratto non può essere ceduto, non può essere affidato a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni lavorative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera (comma 1 dell'art. 105).

ARTICOLO 13 - CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sarà dalle parti

devoluta al Foro di Milano riconosciuto unico competente in via preventiva e previo accordo delle parti.

ARTICOLO 14 - SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

1. Il presente contratto è soggetto ad IVA ed alle agevolazioni previste dal D.Lgs. 460/97 (ONLUS) in materia di imposta di bollo e di registro. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti sono a totale carico del CONCESSIONARIO.

ARTICOLO 15 – RESPONSABILE TRATTAMENTO DEI DATI

PERSONALI

1. In merito alla gestione della presente concessione ed in applicazione della vigente normativa Privacy ed adempimenti conseguenti, il CONCESSIONARIO si assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati.

Richiesto, io Segretario Generale, ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura alle Parti contraenti che, trovandovi espressa la loro fedele volontà, con me lo sottoscrivono in segno di piena ed incondizionata accettazione.

Letto, firmato e sottoscritto.

IL CONCESSIONARIO

IL RESP. SETT. SERVIZI ALLA PERSONA

(Antonella Tunesi)

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Angelo Monolo)

*CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE AI SENSI DEL
D.LGS. 82/2005 E SMI*